

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE

DI NATURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI

FITODEPURAZIONE DI MELENDUGNO

TRA

Regione Puglia - Assessorato alle Opere pubbliche e Protezione Civile

Comune di Melendugno

Acquedotto Pugliese S.p.A.

e

l'Associazione "Legambiente-Comitato Regionale Pugliese Onlus"


PREMESSO


- CHE, l'agglomerato denominato Melendugno, comprendente gli abitati di Calimera, Martignano e della stessa Città di Melendugno, nonché le Marine di quest'ultima, è dotato di n°2 impianti di depurazione, che assicurano il trattamento del carico generato, pari a 40.997 abitanti equivalenti totali urbani;

- CHE, il sistema dei suddetti impianti di depurazione, denominati PUGLIA 2 ed ENVIREG, garantisce un livello di trattamento terziario, in conformità ai limiti di cui alla Tab.4 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/06, ed ha come recapito finale il suolo, mediante trincee drenanti;

- CHE, l'impianto di depurazione consortile di Melendugno è gestito dall'AQP S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della regione Puglia;

- CHE, al fine di garantire un adeguato ed efficiente recapito finale dei reflui depurati, sopperendo alla subentrata ridotta capacità assorbente delle trincee, è stato finanziato e realizzato, a cura del Commissario delegato per l'Emergenza





ambientale in Puglia, un sistema di affinamento dei reflui provenienti dal sistema depurativo esistente, mediante bacini di fitodepurazione a flusso superficiale;

- CHE, il suddetto intervento di biofitodepurazione, entrato in esercizio la scorsa stagione estiva, coniuga l'esigenza tecnica della depurazione dei reflui con la necessità di un corretto inserimento dell'opera in un ambiente di notevole valore naturalistico, ricostruendo di fatto una zona umida, all'interno del mosaico di aree naturali e seminaturali presenti nell'area;

- CHE, le aree umide ricostruite offrono notevoli vantaggi, tra cui:

- una maggiore flessibilità in grado di gestire in maniera efficace i carichi fluttuanti tipici dei territori a forte vocazione turistica, nonché derivanti da eventi meteorici intensi;


- la ricostruzione della capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali, perduta a causa di interventi di regimentazione idraulica indifferenti alle esigenze ambientali;

- la ricostruzione di habitat naturali e della biodiversità;


- la ricarica della falda;

- la riappropriazione del territorio da parte dei cittadini, attraverso l'uso ricreativo e didattico dell'area;

- CHE, l'impianto di fitodepurazione realizzato, si estende su una superficie di 8 ettari di cui 5 ettari occupati da bacini di lagunaggio, e si colloca in una zona di particolare valenza ambientale, caratterizzata da aree naturali (che ne fanno un sito potenzialmente idoneo alla presenza stanziale di differenti specie animali vista l'ampia fascia di macchia mediterranea posta in direzione nord ed un'area boscata, con annessa area umida, in direzione nord-est) e da una posizione



strategica nella dinamica dei flussi migratori dell'avifauna;




- CHE, è interesse della Regione Puglia e del Comune di Melendugno incrementare il patrimonio naturale del territorio attraverso la ricostruzione di un'area umida e promuovere attività finalizzate alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali nonché del patrimonio del territorio e del paesaggio;

- CHE, tali attività non rientrano tra quelle previste dalla Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato e che le stesse devono essere assicurate da idoneo soggetto che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- CHE, *Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus* è l'organo decentrato di *Legambiente*, un'Associazione ambientalista a carattere nazionale riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 (G.U. n°48 del 27/02/1987);

- CHE, *Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus* è un'associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'eco-sviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura;

- CHE, *Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus* persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del patrimonio naturale anche attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione nazionali e locali, la realizzazione



di studi scientifici e ricerche applicate, l'ideazione di progetti e programmi di interesse nazionale e comunitario;

- **CHE, Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus** si caratterizza per azioni e servizi di tipo formativo, informativo ed educativo finalizzati alla sensibilizzazione, al coinvolgimento ed alla partecipazione delle comunità locali;

- **CHE, Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus** svolge attività di protezione civile e di vigilanza del territorio e dell'ambiente, finalizzati anche alla segnalazione e denuncia delle violazioni alle leggi nazionali ed internazionali vigenti;



- **CHE, Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus** attraverso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia (FG) nel Parco Nazionale del Gargano, aderisce a "Natura e Territorio", il sistema dei 58 presidi territoriali (riserve, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, parchi urbani e centri per il recupero della fauna selvatica, etc...) gestiti dall'associazione su tutto il territorio nazionale;

- **CHE, Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus**, infine, dispone di strutture territoriali, risorse economiche ed umane qualitativamente e quantitativamente adeguate al conseguimento di dette finalità;


RITENUTO

- **CHE**, è intendimento della Regione Puglia e del Comune di Melendugno avvalersi di detta Associazione per la gestione delle attività di valorizzazione ambientale da svolgere presso le aree dell'impianto di fitodepurazione di Melendugno.

Tutto ciò premesso e considerato,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



La presente convenzione viene stipulata tra:

1) la **Regione Puglia** - Assessorato alle Opere pubbliche e Protezione Civile (di seguito Regione), con sede legale in Modugno (BA), Via delle Magnolie 6, (C.F. e P.I. 80017210727), rappresentata dall'Assessore alle Opere pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, per la carica domiciliato presso la sede legale;

2) il **Comune di Melendugno**, con sede legale in Melendugno (LE), Via San Nicola (C.F. 80010060756), rappresentata in atto dal sindaco, dott. Vittorio Potì, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

3) l'**Acquedotto Pugliese S.p.A.** (di seguito AQP), con sede legale in Bari (BA), Via Cognetti 36, (C.F. e P.I. 00347000721), rappresentata in atto dal Direttore Generale, dott. Massimiliano Bianco, che agisce in nome e per conto della Società;

E

4) l'**Associazione Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus** (di seguito Legambiente), con sede in Via Andrea da Bari 12, Bari (C. F. 05212080724), legalmete rappresentata dal Presidente regionale Francesco Tarantini, che agisce in nome e per conto dell'Associazione;

Art. 1 (Premesse)


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La *Regione Puglia* affida a *Legambiente*, che accetta, lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valorizzazione di natura ambientale dell'area umida



costruita presso le aree dell'impianto di fitodepurazione di Melendugno.



2. Tali attività saranno rivolte, in particolare, agli ambiti della comunicazione, informazione, ricerca, educazione ambientale, volontariato, tutela della biodiversità, gestione delle risorse naturali, formazione, ecoturismo ed ospitalità di qualità. La descrizione di dettaglio degli interventi da attuare è riportata nell'art.3 della presente Convenzione.


Art. 3 (Obblighi tra le parti)


1. *Legambiente* s'impegna ad effettuare quanto previsto dall'art. 2 con la propria organizzazione operativa fornendo tutte le competenze necessarie per dare organicità unitaria alle attività svolte. Potrà delegare attività proprie a strutture territoriali ed avvalersi di propri consulenti di fiducia, pur rimanendo responsabile degli obblighi assunti per l'attuazione della presente convenzione.

2. *Legambiente* nell'ambito della presente convenzione assicurerà di concerto con la *Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque*, le seguenti attività, oggetto di un "Piano Operativo" definito tra le parti:

- monitoraggio dello stato e dell'evoluzione degli ecosistemi e delle popolazioni biologiche, nonché delle interazioni con gli ambienti al contorno, con elaborazione di report annuali;
- monitoraggio dei flussi migratori dell'avifauna, nei due periodi di passo, quello primaverile e quello autunnale, con elaborazione di report annuali;
- informazione ed educazione ambientale con visite guidate;
- inserimento del progetto nelle iniziative e campagne dell'associazione;
- campagna di comunicazione atta a promuovere l'esperienza ed i risultati conseguiti,

3. *Legambiente* si impegna a riportare i loghi della Regione Puglia e del Comune





di Melendugno su tutti i prodotti progettuali, ivi incluse le eventuali strutture realizzate.

4. *Legambiente* si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia per la realizzazione degli obiettivi generali e delle attività specifiche indicate agli artt. 2 e 4; in particolare l'Associazione si impegna a:

a) nominare un responsabile del coordinamento e della gestione delle attività al quale poter fare riferimento per ogni necessità;


b) redigere un programma dettagliato delle singole attività concordate con la Regione Puglia prima della loro attuazione.


5. Gli accessi alle aree dell'impianto di fitodepurazione avverranno attraverso un percorso esterno agli impianti di depurazione (Puglia 2 ed ENVIREG) e si svolgeranno secondo un programma preventivamente comunicato all'AQP, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della regione Puglia, nel quale sarà indicato il/i nominativo/i del/i responsabile/i di *Legambiente* che effettuerà/anno l'accesso. Gli accessi dovranno svolgersi durante le ore diurne e, comunque, quando l'illuminazione naturale lo consenta e sempre alla presenza del/i responsabile/i di *Legambiente*.

6. *Legambiente* si impegna a non modificare in alcun modo i manufatti e le opere presenti nell'area dell'impianto di fitodepurazione e a non installare opere o manufatti senza il preventivo nulla osta di AQP e fatte salve le autorizzazioni di legge.

7. *Legambiente* resterà responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei propri rappresentanti e dei terzi che la stessa *Legambiente* farà accedere nelle aree dell'impianto di fitodepurazione.

8. AQP si riserva in qualunque momento:





a. di sospendere gli accessi in concomitanza di operazioni manutentive urgenti ed indifferibili;

b. di impartire eventuali prescrizioni sulle modalità di accesso e stazionamento nelle aree dell'impianto di fitodepurazione anche per motivi legati alla sicurezza delle opere e di chi vi accede.

9. *Legambiente* dichiara di essere stata pienamente edotta sui potenziali rischi che il luogo per sua natura presenta, impegnandosi ad assumere comportamenti consoni e responsabili ai fini di garantire la sicurezza e la salute delle persone e quella delle opere e a nominare un proprio responsabile per la sicurezza.


10. L'attività di controllo sul buon andamento della Convenzione è esercitata dalla *Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque*, a cui *Legambiente* fa riferimento nel sollevare eventuali problemi sorti nel corso dell'attuazione dell'attività affidata ed a cui sono presentati i propri rapporti di attività.

11. La *Regione Puglia* ha la facoltà di controllare lo svolgimento delle attività in ogni loro fase e in qualsiasi momento a mezzo dei propri rappresentanti, mediante convocazione di apposite riunioni periodiche.


12. Le parti, si impegnano ad assicurare nel tempo la continuità delle attività di valorizzazione ambientale di cui alla presente convenzione, ognuna secondo le proprie disponibilità.

Art. 4 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di un anno dall'atto della sottoscrizione, assicurando lo svolgimento delle attività nel rispetto del "Piano Operativo" di cui all'art.3, comma 2. La Convenzione è rinnovabile, di uguale periodo, previo accordo tra le parti e preventivo accertamento della sussistenza della



disponibilità finanziaria assicurata dal Comune di Melendugno, oppure dall'AQP S.p.A., o anche dalla stessa Regione Puglia.



Art. 5 (Importo da corrispondere)

La Regione Puglia si impegna a corrispondere a favore di Legambiente, l'importo complessivo di € 20.000,00= (ventimila euro) IVA compresa, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. Ai fini dell'erogazione della somma spettante, Legambiente fornirà alla Regione Puglia la rendicontazione (giustificativa di spesa quali fatture, ricevute, ecc.) delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di progetto.

Art. 6 (Modalità di pagamento)


La Regione Puglia corrisponderà la somma spettante a Legambiente con le modalità definite nel "Piano Operativo" e di seguito riportate:

- 30% dell'importo entro e non oltre 60 giorni a decorrere dalla stipula della presente convenzione a titolo di prima anticipazione;
- 40% entro sei mesi dall'inizio dell'attività;
- 30% a fine annualità, a conclusione delle attività previste.

Le somme indicate, comprensive di IVA e di ogni altro onere fiscale, saranno corrisposte in euro e trasferite al conto corrente BancoPosta, intestato a Legambiente Comitato regionale Onlus, codice IBAN: IT08 C076 00104 0000 0007 1422 403. Qualora il Committente non utilizzi il conto corrente sopra indicato per i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, la stessa dovrà intendersi risolta di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 7 (Risoluzione della Convenzione)

La rescissione anticipata della presente Convenzione può avvenire soltanto per





eventuale manifesta inadempienza da parte di Legambiente, accertata secondo modi e forme previsti dall'art.3.

Art. 8 (Registrazione)

La presente Convenzione, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente.

Art. 9 (Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Bari, li 2011

Per la Regione Puglia

L'Assessore alle Opere pubbliche e Protezione Civile
Avv. Fabiano Amati

Per il Comune di Melendugno

Il Sindaco
Dott. Vittorio Potì

Per l'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Il Direttore Generale
Dott. Massimiliano Bianco

Per Legambiente

Il Presidente dell'Associazione Comitato Regionale Pugliese Onlus
Francesco Tarantini

IL PRESENTE DOCUMENTO COMPOSTO DA N. 10 FACCIATE
COSTITUISCE ALLEGATO AL PROCEEDIMENTO C/FA
TAC/DEU/ZCU/CUCAZ

M.A. IANNARELLI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
10.6000338 M.A. IANNARELLI

